



Città di  
**Paderno Dugnano**  
Provincia di Milano

Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 – norma 7.3.3 <b>Certificato CSQ</b> N. 9159.CMPD			
T	P51	MD01	Rev. 3

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

Processo trasversale a tutti i settori  
[segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it](mailto:segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it)

## **Regolamento interno sull'organizzazione dell'Avvocatura Civica**

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 154 del 24/07/2008

e successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 227 del 18/12/2014

Esecutivo dal 25/12/2014

Firmato

Il Sindaco

Marco Alparone

Firmato

Il Segretario Generale

Franceschina Bonanata



Città di  
**Paderno Dugnano**

Provincia di Milano

Documento Sistema di Gestione Qualità  
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

**Certificato CSQ** N. 9159.CMPD

T	P51	MD01	Rev. 3
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-  
dugnano.mi.it

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

## INDICE DEL REGOLAMENTO INTERNO SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA CIVICA

Articolo 1 – Istituzione

Articolo 2 – Compiti

Articolo 3 – Ulteriori attività

Articolo 4 – Rappresentanza in giudizio  
dell'Amministrazione

Articolo 5 – Avvocati del libero Foro

Articolo 6 – Composizione dell'Avvocatura  
Civica

Articolo 6 *bis* - Assegnazione degli affari  
contenziosi e consultivi.

Articolo 7 – Compensi

Articolo 8 – Liquidazione dei compensi

Articolo 9 – Doveri di collaborazione dei  
Settori comunali

Articolo 10 – Atti e documenti sottratti  
all'accesso

Articolo 11 - Incompatibilità

Articolo 12 – Entrata in vigore

**REGOLAMENTO INTERNO SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA CIVICA****Articolo 1 - Istituzione.**

1. L'articolo 13 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 17/06/2008, istituisce l'Avvocatura civica dell'Amministrazione comunale di Paderno Dugnano (con carattere di autonomia, ai sensi di cui all'art. 3, RDL 1578/1933), demandando al presente Regolamento la puntuale definizione delle modalità organizzative e operative dell'Avvocatura medesima.

**Articolo 2 - Compiti.**

1. Compito principale dell'Avvocatura civica è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, che di volta in volta può affidare singole cause.

2. All'Avvocatura civica possono essere, pertanto, affidati i compiti disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37.

3. In particolare, all'Avvocatura civica può essere assegnata procura alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le

costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali, fatte salve le norme che disciplinano la rappresentanza avanti le giurisdizioni superiori. L'Avvocatura civica, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e caute-lari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

4. L'Avvocatura civica può sempre chiedere alla Giunta di nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

5. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30, D.Lgs. 267/2000, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della

stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

La medesima Avvocatura, previa autorizzazione della Giunta, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o società nei quali il Comune abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.

Fornisce, altresì, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla attività dei soggetti di cui sopra, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

6. Le prestazioni di cui al precedente comma possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non costituisca nocumento all'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora il nocumento sopravvenga la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Segretario Generale all'Avvocatura.

7. Con le stesse modalità di cui sopra, possono essere stipulate convenzioni ex art. 30, D.Lgs. 267/2000, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso autorità giudiziarie con sedi in altri circondari.

### **Articolo 3 - Ulteriori attività.**

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

2. Inoltre, i componenti avvocati dell'Avvocatura – su richiesta del Segretario generale - possono essere chiamati a svolgere attività di assistenza legale e supporto, nei casi seguenti:

- esame delle proposte di regolamento e dei i capitolati redatti dai Settori;

- esame dei testi delle Delibere dell'Ente, predisponendone il testo ove necessario, per

opportunità e/o complessità e curando l'iter procedimentale;

- predisposizione di transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprimono pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori;

- redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori interessati;

- suggerimenti circa l'adozione di provvedimenti o forniscono il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

- recupero, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, di crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

3. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, verranno resi dall'Avvocatura civica su richiesta scritta del Direttore di ciascun settore, previo visto autorizzativo del Segretario Generale.

4. I pareri scritti saranno resi, in via normale, entro 45 giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza o, diversamente, prorogare il termine di cui sopra, in casi di particolare complessità.

5. L'assistenza legale verrà fornita verbalmente, anche telefonicamente, ai Direttori (ovvero ai Funzionari dagli stessi delegati) con le modalità ed i tempi concordati tra le parti.

### **Articolo 4 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione**

1. Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale, rappresenta in giudizio l'Amministrazione nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 2 e 3 e conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

### **Articolo 5 - Avvocati del libero Foro.**

1. In relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia o della problematica su cui è richiesto parere, a profili di peculiare specializzazione della materia o ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica o lo studio della questione giuridica, e, in ogni caso, in pendenza di altra situazione impeditiva qui non espressamente prevista, si può provvedere all'affidamento di incarichi a uno o più legali esterni (specialisti nel settore o docenti universitari), per il conferimento del mandato *ad litem* o per la resa di pareri legali.

### **Articolo 6 - Composizione dell'Avvocatura civica.**

1. Dell'Avvocatura civica fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale.

2. Possono altresì far parte dell'Avvocatura civica altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative dell'unità organizzativa, per lo svolgimento di attività amministrative di supporto.

3. Gli addetti dell'Avvocatura civica abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Monza, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale, ivi comprese le attività di formazione obbligatoria e la polizza assicurativa professionale, con la sola esclusione della colpa grave. Detti dipendenti sono individuati ed assegnati all'Ufficio dal Direttore Generale con proprio atto.

### **Art. 6 bis Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi.**

1. Ove sussista all'interno dell'Avvocatura comunale una pluralità di avvocati, la difesa delle cause, affidate dal responsabile dell'Avvocatura medesima, verrà attribuita in relazione ai carichi di lavoro di ciascuno, assicurando i principi di parità di trattamento, di accrescimento di competenza e di professionalità, nel rispetto delle norme di deontologia forense.

2. Gli stessi principi trovano applicazione

in relazione alla stesura dei pareri legali.

### **Articolo 7 - Compensi.**

1. Agli addetti avvocati dell'Avvocatura civica, a norma del CCNL del comparto regioni - autonomie locali riconosciuti dall'Amministrazione comunale, spettano i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura civica) giurisdizionali civili, amministrative o tributarie, da aggiungere alla retribuzione salariale e/o alla retribuzione di risultato di cui al CCNL se previste.

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art.

101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali dopo sentenza favorevole;

2. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'avvocatura è quello determinato dal giudice, escluse le quote relative alle spese.

3. Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata sulla base della notula redatta dall'avvocato che ha trattato la causa, secondo il regolamento Ministeriale vigente, nel rispetto dei seguenti criteri:

- per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del Reg. Min. 10.03.2014 con una riduzione del 50%;
- per le cause di valore determinato che, in base a motivata valutazione, presentano particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero o la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili per l'ente anche di carattere non patrimoniale, gli importi indicati nelle tabelle possono essere aumentati fino al 40%;
- per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all'art. 5, comma 6, Reg. Min. cit., riducendo del 50% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase.

4. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con l'avvocato dell'avvocatura civica ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato dell'avvocatura civica è ridotto della misura del 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o

più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la mera presenza alle udienze.

#### **Articolo 8 - Liquidazione dei compensi.**

1. Nei casi di compensazione delle spese, i compensi professionali confluiranno in apposito fondo e saranno ripartiti tra tutti gli avvocati dell'avvocatura comunale, secondo i seguenti parametri:

Avvocato capo: parametro 1,15;  
Avvocato: parametro 1.

2. Nei casi di condanna alle controparti al pagamento delle spese legali, i compensi professionali saranno ripartiti a seguito del recupero delle somme dovute, attribuendo il 20% del singolo compenso professionale all'avvocato incaricato della trattazione della relativa causa; il restante 80% sarà ripartito secondo le modalità di cui al comma precedente. La quota del 20% non sarà riservata all'avvocato incaricato della trattazione della causa, qualora la pronuncia giudiziale rilevi una qualsiasi mancanza di puntualità negli adempimenti processuali da parte della difesa del Comune.

3. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma, in ogni caso, non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo. L'ammontare dei compensi verrà considerato previa deduzione degli oneri riflessi che gravano su detti compensi.

4. L'Amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli avvocati della Circonscrizione del Tribunale di Monza.

5. I compensi vengono poi corrisposti al momento dell'erogazione del compenso incentivante annuale e/o della retribuzione di risultato.

### **Articolo 9 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali.**

1. I singoli Settori e Servizi comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. I settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

### **Articolo 10 - Atti e documenti sottratti all'accesso.**

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: - pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;

- atti defensionali e relative consulenze tecniche;

- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Sono, altresì, sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;

- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;

- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

### **Articolo 11 - Incompatibilità.**

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello

Stato. In particolare, si richiama l'art. 5, comma 3, per cui sono vietati:

a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati;

b) partecipazione a commissioni di collaudo;

c) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

d) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

e) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), D.P.R. 584/1993, ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro;

f) partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 584/1993, ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro.

### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 74, commi 7 e 8, dello Statuto comunale, dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione, il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.